

## **ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE D'ITALIA – ONLUS**

### **REGOLAMENTO ORGANICO**

*Il testo del Regolamento interno, redatto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, è esplicitamente accettato all'atto della domanda di ammissione a Socio*

#### **INDICE**

##### **ART. 1 – DENOMINAZIONE**

1. L'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, essendo qualificata come “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ha il dovere di riportare l'acronimo “ONLUS” in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.  
Qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento successivamente all'adozione del presente Regolamento, lo stesso verrà modificato e/o integrato senza necessità di seguire le formalità previste dalla procedura di cui all'art. 10 dello Statuto.
2. L'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus collabora e supporta il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, così come stabilito nello Statuto.

##### **ART. 2 - SEDE SOCIALE E DELEGAZIONI TERRITORIALI**

1. L'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, ha sede in Roma, Corso d'Italia, 11.
2. Al fine di agevolare l'aggregazione degli associati in ambito regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, uffici e sedi di rappresentanza territoriale potranno essere istituiti, previa delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il referente territoriale verrà nominato dal Consiglio Direttivo sarà investito dei compiti di ordinaria amministrazione in relazione all'ambito territoriale definito dal Consiglio e risponderà direttamente al Presidente per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione e al Segretario Generale per ciò che concerne le attività economiche.
4. Il Presidente avrà l'obbligo di sottoporre le attività di straordinaria amministrazione avanzate dalle delegazioni territoriali al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito alle proposte ricevute.
5. I delegati territoriali potranno avvalersi di collaboratori, ma solo previa presentazione al Consiglio Direttivo che valuterà e ne stabilirà, eventualmente, la regolamentazione.

##### **ART. 3 – FINALITA' E COMPITI**

1. L'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, costituita da Crocerossine e simpatizzanti, svolge, su tutto il territorio nazionale, la propria attività nei seguenti settori:
  - condivisione degli ideali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
  - tutela dei diritti sociali e civili;
  - attività in ambito assistenziale;
  - beneficenza;
  - istruzione e formazione degli assistiti;
  - aiuti umanitari;
2. L'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, sostenendo le finalità, i compiti ed i servizi del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, (Art. 3 comma 1 Regolamento) ad eccezione di quelle ad esse

direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3. In concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, l'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, potrà promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni o di servizi. In tal caso il Consiglio o il Consigliere delegato alla organizzazione dell'evento dovranno redigere apposito rendiconto finanziario e ottemperare ad ogni ulteriore obbligo previsto dalla normativa di riferimento.

#### **ART. 4 – RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON LA COMUNITÀ IN GENERALE**

1. L'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, potrà agire con spirito di collaborazione e solidarietà con altre istituzioni. Pertanto si potranno stipulare convenzioni con istituti, enti, organismi pubblici e privati.
2. L'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, potrà collaborare con movimenti di volontariato, associazioni, enti, fondazioni e circoli operanti nell'area di sua competenza.
3. Movimenti di volontariato che condivideranno gli stessi scopi dell'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, pur non essendone soci, potranno svolgere per essa un'attività volontaria e gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
4. Enti o persone che avranno contribuito allo sviluppo dell'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, potranno essere nominati soci onorari dal Consiglio Direttivo.
5. Su quanto previsto dai precedenti commi l'organo competente è il Consiglio Direttivo, che decide con apposita delibera da prendersi a maggioranza semplice.

#### **ART. 5 - I SOCI: DOVERI, RICHIESTA ADESIONE, CATEGORIE, DIRITTI, ESCLUSIONE**

1. L'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, è composta da un numero illimitato di soci.
2. I soci si impegnano a portare a termine gli impegni presi durante la partecipazione all'attività associativa, nel rispetto dello statuto e del regolamento.
3. Per il riconoscimento della qualifica di socio, è competente il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può prevedere di costituire al suo interno un'apposita task force per l'esame e l'approvazione delle domande di adesione. L'adesione all'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, avviene previa compilazione del modulo di richiesta (allegato # al presente Regolamento), specificando la scelta della categoria di socio alla quale si intende aderire.
4. La domanda di adesione alle categorie di socio sovventore e socio ordinario, verrà presa in considerazione e deliberata dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile. In attesa di ratifica da parte del Consiglio Direttivo il Presidente nominerà i richiedenti Soci Temporanei.
5. Se accettata, il futuro socio dovrà provvedere al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla comunicazione (a mezzo posta elettronica, posta semplice o mezzi equivalenti) dell'avvenuta accettazione (come specificato nell'Art. 6.1 del presente Regolamento).
6. L'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, riconosce quattro categorie sociali:
  - SOCI FONDATORI: persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori che escono dall'associazione, non potranno più beneficiare della qualifica di Socio Fondatore, pertanto saranno soggetti alle regole delle altre categorie di soci;
  - SOCI SOVVENTORI: persone fisiche o giuridiche ed enti che sostengono l'operato dell'Associazione mediante versamento di un contributo economico annuale che verrà preso in considerazione e deliberato dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile;
  - SOCI ONORARI: persone fisiche o giuridiche ed enti che si siano distinti per meriti speciali in campo socio-sanitario o umanitario. Su proposta delle sezioni territoriali, per il riconoscimento della qualifica di Socio Onorario è competente il Consiglio Direttivo;

- SOCI ORDINARI: persone fisiche che intendono partecipare personalmente all'attività dell'Associazione, svolgendo il loro operato a favore della stessa gratuitamente.
7. Gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, pertanto viene riconosciuto loro il diritto di voto attivo e passivo per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale;
  8. Il concreto esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso alle attività sociali è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa.
  9. Gli associati possono in qualsiasi momento ritirarsi dalla vita associativa mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. Tale recesso diverrà efficace dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo e non esonera in alcuna maniera dal pagamento della quota sociale per l'anno di competenza.
  10. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
    - per dimissioni presentate al Consiglio Direttivo da comunicarsi per iscritto, a mezzo posta (compresa quella elettronica), almeno un mese prima della scadenza dell'esercizio sociale;
    - per morosità nel versamento dei contributi associativi entro un mese dalla scadenza del precedente esercizio sociale; sarà cura dell'Associazione comunicare l'avvio della campagna soci e rinnovo quote sociali tempestivamente;
    - per condotte contrastanti con le norme dello Statuto Sociale o comunque gravemente lesive dello spirito e delle finalità proprie dell'Associazione;
    - per denigrazione dell'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, degli organi sociali o degli associati;
    - per aver ostacolato in qualsiasi modo, lo sviluppo ed il funzionamento dell'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus e per aver commesso e/o provocato disordini durante gli eventi;
    - per appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti, documenti o altro di proprietà esclusiva dell'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus;
    - per aver arrecato in qualche modo danni morali o materiali all'Associazione Crocerossine d'Italia – Onlus, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
    - per decesso.
  11. L'esclusione è insindacabile ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
  12. Sia l'esclusione che il recesso non danno diritto a forme di rimborso o risarcimento ai soci.
  13. Il Consiglio Direttivo procederà, entro i primi tre mesi di ogni anno sociale, alla revisione della lista dei soci.

## **ART. 6 – QUOTE ASSOCIATIVE**

1. La quota di ammissione dovrà essere versata prima dello svolgimento della Assemblea per l'approvazione del bilancio e fa riferimento all'esercizio sociale che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, qualunque sia la data di versamento. Tale quota viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie di Socio e non è in alcun modo ripetibile, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento della Associazione e non è da ritenersi né trasmissibile, né rivalutabile. I soci si impegnano al versamento di tale contributo entro e non oltre i quindici giorni dalla presentazione del modulo di adesione. Così facendo i soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale ulteriore rispetto all'obbligo di corresponsione della quota sociale.
2. L'eventuale recesso o esclusione dell'associato, non esonera dal pagamento della quota associativa per l'anno di competenza.

## **ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Vice Presidente;
  - il Segretario Generale;
  - il Revisore dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri.

## **ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci aventi diritto di voto purché siano in regola con il versamento dei contributi dell'anno in corso, come da Statuto.
2. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro la fine del mese di aprile.
3. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno, l'ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è indirizzato ai recapiti forniti al momento dell'iscrizione a socio e risultanti dal libro dei soci. Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni e la convocazione potrà avvenire anche mediante avviso, comunicato tramite telegramma, fax o posta elettronica.
4. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto ai sensi dello Statuto.
5. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto.
6. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti fatta eccezione per la revoca del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze, per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione che richiedono il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
7. L'Assemblea può essere tenuta mediante mezzi di collegamento audio/video, purché sia assicurato ai partecipanti il diritto all'intervento ed all'espressione del diritto di voto. In tal caso, l'Assemblea di repute tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario.
8. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario.
9. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:
  - l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
  - l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
  - la nomina del Consiglio Direttivo;
  - la nomina del Revisore dei Conti;
  - la nomina del Collegio dei Probiviri;
  - ogni altro argomento attinente la vita dell'Associazione, sottoposto dal Consiglio Direttivo;
  - eventuale approvazione di regolamenti interni;
  - eventuali modifiche allo Statuto e dei regolamenti interni;
  - scioglimento dell'Associazione e nomina di uno o più liquidatori.

## **ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che ha, tra gli altri, il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'organizzazione e la gestione dell'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
  - gestire la erogazione, nei limiti della disponibilità, dei fondi necessari per il conseguimento delle finalità associative;
  - predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi sulla base delle indicazioni del Segretario generale in accordo con il Presidente;
  - determinare l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente da parte dei soci, l'ammontare di eventuali contributi da versarsi una tantum ed il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
2. Il Consiglio Direttivo potrà realizzare progetti ed iniziative anche a carattere permanente per promuovere nel modo più ampio possibile le attività dell'Associazione disciplinando e regolamentando tali iniziative.
  3. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di essi, ai propri componenti o al Segretario Generale, determinando i limiti della delega nell'ambito della quale viene attribuita anche la rappresentanza legale dell'Associazione.
  4. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 11 (undici) consiglieri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale. I consiglieri durano in carica per tre esercizi sociali e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio; al termine del mandato tutte le cariche possono essere riconfermate.
  5. In caso di cessazione di uno o più consiglieri nel corso dell'esercizio, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione dello stesso. Il consigliere cooptato rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.
  6. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio si intende decaduto per intero.

#### **ART. 10 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono convocate, inoltre, quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute mediante mezzi di collegamento audio/video, purché sia assicurato ai partecipanti il diritto all'intervento ed all'espressione del diritto di voto. In tal caso, la riunione si reputa tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.
3. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato mediante messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della riunione, salvo nei casi di urgenza. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l'avviso potrà essere comunicato a mezzo telegramma, fax o posta elettronica. L'indirizzo, il numero di fax e la casella di posta elettronica ove inviare l'avviso di convocazione saranno quelli comunicati dai consiglieri all'atto di accettazione della carica o eventualmente modificati in forma scritta successivamente.
4. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in sua assenza da persona designata dai partecipanti.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale.
7. Delle riunioni del Consiglio è redatto da parte del Presidente e del Segretario del Consiglio, apposito verbale.

## **ART. 11 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo circa l'attività compiuta.
3. Il Presidente ha, tra gli altri, il compito di:
  - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli iscritti e curare l'esecuzione delle relative delibere;
  - sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
  - verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne le eventuali modifiche ove lo ritenga necessario.
4. Il Presidente può esercitare tutte le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento giudicato grave o in ogniqualvolta egli sia impedito dell'esercizio delle proprie funzioni le sue competenze sono attribuite al Vice-Presidente.
6. Il Presidente è coadiuvato nell'esplicazione delle proprie funzioni esecutive dal Segretario Generale.
7. Il Segretario generale:
  - ha il compito di fornire al Consiglio direttivo, con cadenza annuale, indicazioni e informazioni necessarie per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  - presenta al Consiglio Direttivo, con cadenza annuale, una relazione sulla gestione economica dell'Associazione.

## **ART. 12 – IL REVISORE DEI CONTI**

1. La gestione dell'Associazione è sottoposta al controllo da parte di un Revisore dei Conti.
2. L'incarico di Revisore ha una durata di tre anni, è rieleggibile ed è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Il suo scopo è quello di:
  - controllare la corrispondenza del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario alle scritture contabili;
  - procedere alle verifiche contabili;
4. Il Revisore può anche partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle adunanze dell'Assemblea ove richiesto.

## **ART. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci: è un organo di garanzia statutaria e di vigilanza interna. La carica di probiviro è incompatibile con quella di Presidente o Consigliere. I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Il Collegio dei Probiviri ha lo scopo di tutelare gli interessi morali dell'Associazione e dei soci, limitare le controversie interne e tra l'Associazione e i suoi interlocutori esterni.
3. Il Collegio dei Probiviri nomina un rappresentante che partecipa di diritto e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. Ogni socio ha diritto a ricorrere al Collegio dei Probiviri qualora ritenga non corretto l'operato del Presidente o del Consiglio Direttivo o qualora venga lesa un suo interesse inerente l'attività sociale. Il Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta del socio.
5. Le decisioni dei probiviri sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.



6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e tutti i soci, aderendo allo statuto, rinunciano espressamente in materia sociale ad altre forme di opposizioni giudiziali o extra-giudiziali.
7. I probiviri per l'espletamento delle loro funzioni sono autorizzati a raccogliere informazioni e convocare i soci per discutere sugli argomenti oggetto del loro intervento; inoltre hanno la facoltà di accedere agli atti dell'Associazione ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

#### **ART. 14 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1. Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. In casi eccezionali, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Gli esercizi di bilancio dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e il bilancio preventivo per l'anno solare in corso sulla base delle indicazioni fornitegli dal Segretario Generale.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei cinque giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

#### **ART. 15 – RIMBORSI SPESE**

1. Il rimborso spese è previsto per i soci e i volontari.
2. Per i soci è previsto nel caso di spese affrontate per l'attività associativa ordinaria e straordinaria (per attività associativa si intende l'organizzazione di eventi, attività relativa a progetti, ecc.) e/o per le spese di trasferta (la trasferta si rende necessaria solo in caso di: incontri con persone, enti, associazioni la cui probabile collaborazione possa essere utile all'attività dell'Associazione; nel caso di importanti manifestazioni; in caso di corsi di aggiornamento e formazione; quant'altro venga riconosciuto ed autorizzato di importanza rilevante dal Consiglio Direttivo), con autorizzazione del Consiglio Direttivo.
3. Nel rimborso spese sono riconosciute:
  - le spese di trasporto su presentazione di ricevuta (biglietto autobus/metro/treni locali e regionali, ricevuta taxi, schede carburante correttamente compilate). Il rimborso non dovrà superare la quota di 100,00 (cento) euro mensili;
  - costo del biglietto ferroviario o del biglietto aereo con la tariffa minima applicabile al momento della prenotazione e sempre in seconda classe tranne nel caso la prima classe sia ad una tariffa scontata più vantaggiosa della seconda;
  - costo di soggiorno in albergo categoria massima 3 stelle per tutta la durata del soggiorno.
4. Il rimborso avverrà dietro consegna al Segretario Generale degli originali di tutte le ricevute e del modulo di rimborso compilato e firmato in ogni sua parte.

#### **ART. 16 – COMPENSI PER LAVORO**

1. Nessun componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione riceverà alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il proprio incarico e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dall'Assemblea dei soci, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'articolo 10, sesto comma del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 nr. 460.

#### **ART. 17 – RAPPORTI DI LAVORO**

1. Come indicato nell'art. 16 del presente Regolamento e nell'art. 14 dello Statuto dell'Associazione, nessun componente dell'Associazione riceverà alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica, salva l'eventualità di compensi, se deliberati dall'Assemblea dei

soci, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'articolo 10, sesto comma del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 nr. 460.

2. Gli incarichi possono essere relativi ad attività di gestione ordinaria di:
  - segreteria;
  - coordinamento e/o supervisione dell'attività all'interno di un progetto specifico;
  - coordinamento e/o supervisione dell'attività della totalità dei progetti;
  - organizzazione degli eventi di beneficenza.
3. Essi saranno inquadrati secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti al momento dell'incarico.
4. La scelta dell'assunzione di un qualsiasi soggetto che sia socio o non socio e la tipologia di contratto da applicare, nonché la retribuzione, dovranno essere discussi e decisi dal Consiglio Direttivo sentito il parere di persona anche non socio, qualificata in materia di contratti di lavoro, retribuzioni e procedure amministrative conseguenti.

#### **ART 18. – SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione avviene tramite deliberazione dell'Assemblea o in caso di inattività della stessa protratta per oltre due anni.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Roma, 30 Marzo 2016